

Firenze, 3 aprile 2024

Spett.li Aziende

Dir-MAB/fr

Prot. 206/24 A/1 – Circolare n. 23/24

Oggetto: DM 15 dicembre 2023 n. 690595 - Decreto ministeriale recante le “Disposizioni per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l'emergenza provocata da attacchi di peronospora recati ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136”, per l'anno 2023 – Campagna 2023-2024 - ISTRUZIONI OPERATIVE N. 30 - PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI DECLARATORIA PER LA TOSCANA AVVENUTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 28 MARZO 2024 NUMERO 74.

In riferimento al provvedimento ministeriale a favore delle aziende che hanno subito ingenti danni da peronospora nella campagna 2023, di cui abbiamo dato evidenza con Nostra Circolare n. 17 del 15 marzo 2024, si comunica che sono state pubblicate da AGEA le **“ISTRUZIONI OPERATIVE”** per accedere alle agevolazioni e contributi previsti dalla normativa vigente.

Pur rimandando ad una attenta lettura del testo integrale delle citate **“ISTRUZIONI OPERATIVE n. 30”**, allegare, se ne sintetizzano di seguito i **punti salienti di interesse riguardanti i produttori di uve da vino**:

1) Finalità della misura:

- 1.1 **sostenere le imprese agricole che non hanno beneficiato al momento della presentazione della domanda di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici**, in presenza di un **decremento del valore della produzione della campagna 2023** (risultante dalle dichiarazioni vitivinicole o da fatture di vendita per l'uva da tavola), **superiore al 30 per cento rispetto al valore medio dell'ultimo triennio** come conseguenza dannosa di attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole;
- 1.2 contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, sono destinate, alle aziende agricole.

2) Il sostegno viene concesso:

- 2.1 **alle PMI e Microimprese** attive nella produzione di uva che a causa delle infezioni di *plasmopara viticola* nel corso della campagna 2023 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile rispetto alla media del triennio precedente;
- 2.2 **alle imprese che svolgono produzione agricola primaria in regime di cumulo con altri aiuti di Stato, purché ciò non comporti il superamento dell'intensità di aiuto oltre i livelli stabiliti dall'art**

26 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (art.4 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012);

2.3 Sono escluse (art.2 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012):

2.3.1 le grandi imprese;

2.3.2 le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) n. 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficoltà a causa degli eventi di infezioni di *plasmopara viticola*;

3) Condizioni di accesso all'aiuto per le imprese che:

3.1 risultino iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, quindi titolari di fascicolo aziendale e che siano attive nella produzione di uva alla data di decorrenza per la presentazione della domanda di aiuto (ai sensi dell'art. 1 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012);

3.2 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di uva nella campagna 2023 come risultante dal fascicolo aziendale secondo le disposizioni richiamate in allegato 1.2, sezione "fascicolo aziendale", predisposto in modalità grafica e in quanto presenti nel Piano di coltivazione grafico cui fa riferimento, per l'uva da vino, la dichiarazione vitivinicola 2023;

3.3 registrino un decremento del valore della produzione di uva nella campagna 2023, superiore al 30 per cento rispetto al valore medio della produzione dell'ultimo triennio (quantitativo). Per la produzione di **UVA DA VINO**, tale decremento viene quantificato mediante le operazioni di seguito descritte:

3.3.1 acquisizione della resa calcolata sulla base delle dichiarazioni vitivinicole delle vendemmie 2020, 2021 e 2022, e determinando automaticamente la resa media dei 3 anni;

3.3.2 confronto della resa calcolata dalla dichiarazione vitivinicola della vendemmia 2023 con quella media dei 3 anni. **Se la differenza percentuale tra la resa media degli ultimi 3 anni rispetto a quella della vendemmia 2023 è maggiore del 30%, il richiedente ha i requisiti preliminari per accedere al sostegno.**

Non sono concessi aiuti individuali ove risulti che il mancato contenimento dell'infezione di *plasmopara viticola* sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza (ai sensi dell'art. 1 comma 9 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012).

4) Determinazione dell'aiuto

Per la campagna 2023 **l'indennizzo è calcolato esclusivamente in base al Valore Standard** per le produzioni viticole applicabile per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2023, tenendo conto dell'uva distrutta a seguito dell'infezione di *plasmopara viticola*, rispetto a quella ottenibile nell'anno 2023 e nell'ambito del programma pubblico di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 24 gennaio 2024 (ai sensi dell'art. 1 comma 7 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012).

Lo **“standard value”** è unico per ciascuna Regione e distinto per produzioni tradizionali e biologiche, come indicato nel DM 12 maggio 2023, n. 248441 per l’uva da vino.

Pertanto, **il valore del sostegno è dato dal prodotto della superficie coltivata nella vendemmia 2023** (per l’uva da vino risultante dalla dichiarazione vitivinicola mentre per l’uva da tavola dal PCG 2023) **ricadente nell’area delimitata dalla Regione competente moltiplicata per la percentuale di decremento della produzione** e per lo **“standard value”**, distinto per produzioni tradizionali e biologiche.

Il massimale per azienda concedibile non può superare il valore dell’indennizzo, al netto di eventuali aiuti o indennizzi spettanti o già erogati al richiedente l’aiuto.

Il richiedente può dichiarare di aver attuato tutti gli interventi di gestione fitosanitaria e di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora, come risultante dal registro dei trattamenti detenuto e a disposizione dell’Amministrazione in caso di controlli.

Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati dalle infezioni di plasmopara viticola alle produzioni di uva, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Masaf mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della Regione territorialmente competente.

L’O.P. AGEA comunica al Ministero l’ammontare degli indennizzi spettanti suddivisi per singola Regione ai fini del riparto delle risorse disponibili;

5) **Modalità di richiesta dell’aiuto**

La superficie aziendale, da utilizzare per le misure di aiuto basate sulla superficie corrisponde all’area complessiva delle geometrie che identificano l’azienda (isole aziendali), presenti nel SIPA-LPIS e che sono state controllate nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Il conduttore dichiara di concordare con i risultati dei rilievi tecnici di occupazione del suolo effettuati dall’AGEA.

L’Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, esclusivamente tramite il CAA mandatario, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalle dichiarazioni vitivinicole delle ultime quattro campagne, necessarie per consentire la presentazione della domanda di aiuto, rappresentando, nei quadri del modello di domanda (vedi allegato A, quadro “B” per uva da vino, le informazioni di seguito indicate:

“Quadro B”: informazioni specifiche relative al sostegno filiera vitivinicola da perdita di prodotto uva da vino causato dalla *plasmopara viticola* (peronospora), ai sensi del comma 10 dell’art. 26 del REG. (UE) 2022/2472:

- 1) *superficie presente nella dichiarazione vitivinicola anno di vendemmia 2023, riportando il numero della domanda e la relativa data di presentazione;*
- 2) *superficie di cui al punto 1) ricadente nell’area delimitata dalla Regione competente con evidenza*

delle superfici con produzioni biologiche;

- 3) *produzione presente nella dichiarazione vitivinicola anno di vendemmia 2023, riportando il numero della domanda e la relativa data di presentazione;*
- 4) *resa anno vendemmia 2023: il dato è calcolato suddividendo la produzione (di cui al punto 3) per la superficie presente nella dichiarazione vitivinicola (di cui al punto 1);*
- 5) *resa media calcolata dei valori presenti nelle dichiarazioni vitivinicole degli ultimi 3 anni (resa da produzione e superficie presenti nella dichiarazione vitivinicola anno di vendemmia -1 (2022), anno di vendemmia -2 (2021) e anno vendemmia -3 (2020)): sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il richiedente non ha effettuato la dichiarazione vitivinicola;*
- 6) *decremento della resa 2023 rispetto alla resa media degli ultimi 3 anni: dato calcolato come differenza dei valori di cui ai punti 4) e 5);*
- 7) *percentuale di decremento della resa 2023 rispetto alla resa media degli ultimi 3 anni: dato calcolato come rapporto percentuale del decremento (di cui al punto 6) rispetto alla resa media degli ultimi 3 anni (di cui al punto 5). Soltanto se il valore risulta maggiore del 30% il richiedente ha i requisiti preliminari per accedere al sostegno;*
- 8) ***standard value (valore unitario €/ha) e standard value per produzioni biologiche da DM 12 maggio 2023 n. 248441;***
- 9) *totale importo in euro richiesto per decremento della produzione: dato calcolato come prodotto della superficie presente nella dichiarazione vitivinicola anno di vendemmia 2023 e ricadente nell'area delimitata dalla Regione competente (di cui al punto 2)) con l'importo dello standard value (di cui al punto 8)) con la percentuale di decremento della produzione 2023 (di cui al punto 7)). Il totale è dato dalla somma dei valori calcolati separatamente per produzioni tradizionali e biologiche;*
- 10) *l'importo teorico dell'aiuto richiesto: calcolato sottraendo al totale dell'importo richiesto per decremento della produzione (punto 9) gli importi relativi ad altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate percepiti per la produzione 2023, gli importi percepiti per eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Reg. (UE) 2022/2472 e gli importi degli aiuti e di eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili;*

6) Termini di presentazione domande

LA DOMANDA DI AIUTO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 45 GIORNI DECORRENTI DAL GIORNO CORRISPONDENTE ALLA

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI DECLARATORIA RELATIVO ALLA REGIONE NEL TERRITORIO DELLA QUALE HA SEDE L'AZIENDA.

PER LA REGIONE TOSCANA ED ALTRE REGIONI IL TERMINE DEI 45 GIORNI DECORRE DALLA DATA DEL 28 MARZO 2024 GIORNO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI DECLARATORIA AVVENUTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 28 MARZO 2024 NUMERO 74 (12 maggio 2024).

7) Erogazione degli aiuti

L'OP AGEA, sulla base del riparto approvato dal Ministero a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, **calcola l'indennizzo erogabile per singola azienda. In caso di superamento dei fondi disponibili, l'O.P. AGEA applica una riduzione del sostegno, mediante l'adozione di un taglio lineare proporzionale all'indennizzo spettante ai soggetti ammissibili.** Eventuali economie, fatte salve eventuali riserve per la gestione di posizioni sospese, sono redistribuite sulla base delle percentuali del riparto approvato.

Il pagamento è versato ai beneficiari a seguito del riparto approvato e comunque al termine dei complessi e laboriosi controlli, previsti dalle seguenti disposizioni, da parte di AGEA che per l'esperienza maturata in altre analoghe occasioni, certamente non ne velocizzeranno l'erogazione:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si ricorda di fare riferimento, avendone i titoli, per la presentazione dell'istanza, **esclusivamente al proprio CAA mandatario.**

Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore



Allegati: n. 3

- Circolare AGEA "Istruzioni Operative n. 30"
- Schema Domanda di aiuto
- DM 24 gennaio 2024